

COMUNE DI PRAMOLLO
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PRAMOLLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2014

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Usi Civici
- Articolo 2 Definizione
- Articolo 3 Titolari del diritto di uso civico

CAPO II – USO CIVICO DI LEGNATICO

- Articolo 4 Godimento dell'uso civico di legnatico

CAPO III – USO CIVICO DI PASCOLO

- Articolo 5 Suddivisione del pascolo
- Articolo 6 Pascoli bovini e ovicaprini
- Articolo 7 Carichi pascolivi
- Articolo 8 Stagione pascoliva
- Articolo 9 Modalità di esercizio del diritto di uso civico
- Articolo 10 Concessione dei pascoli
- Articolo 11 Procedure di assegnazione

CAPO IV – PASCOLI ESUBERANTI

- Articolo 12 Modalità di concessione dei pascoli esuberanti

CAPO V – NORME GENERALI

- Articolo 13 Tariffe dei pascoli
- Articolo 14 Metodo di pascolo bovino
- Articolo 15 Controlli
- Articolo 16 Sanzioni

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 17 Norme transitorie
- Articolo 18 Rinvio alle leggi ed ai regolamenti
- Articolo 19 Norme abrogate
- Articolo 20 Pubblicità del regolamento
- Articolo 21 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 **Usi Civici**

- (1) Tutti i terreni di proprietà comunale, descritti negli elenchi giacenti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi civici, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali come da allegate ordinanze in data 27.03.1933, 28.03.1933, 31.03.1933 e 30.01.1934.

Articolo 2 **Definizione**

- (1) Gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Pramollo sono il “legnatico” ed il “pascolo”.

Articolo 3 Titolari del diritto di uso civico

- (1) Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
- (2) Ai sensi dell’art. 45 del R.D. 26.02.1928, n. 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall’allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l’intero anno solare sul territorio comunale.

CAPO II

USO CIVICO DI LEGNATICO

Articolo 4 **Godimento dell’uso civico di legnatico**

- (1) Le modalità dell’uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio nonché alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.
- (2) Il godimento dell’uso civico di legnatico si articola in due forme:
 - a) raccolta a titolo gratuito di legna secca. È concessa a titolo gratuito a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere in qualsiasi momento la legna secca giacente a terra avente un diametro massimo di 10 cm. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), è fatto obbligo agli utenti di non scompigliare le cataste;
 - b) assegnazione a pagamento. Gli utenti di uso civico possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico.
- (3) Tali richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.
- (4) L’amministrazione comunale, valutata l’effettiva condizione di utente per i singoli richiedenti, invia le richieste al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio o al soggetto abilitato alle operazioni di martellata, assegno e stima.

- (5) Potranno essere assegnate unicamente piante troncate, secche gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da non dover restare in dotazione al bosco.
- (6) E' fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.
- (7) Coloro che non procedessero, dopo l'assegnazione, al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato, saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia e non potranno essere titolari di altre assegnazioni.

CAPO III

USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 5 Suddivisione del pascolo

- (1) I pascoli comunali vengono suddivisi in due distinte originarie categorie (a seconda del loro utilizzo) per capi bovini e per capi ovicaprini.
- (2) Le superfici indicate corrispondono al territorio effettivamente pascolabile.
- (3) Nel rispetto del rapporto di carico 1 bovino adulto = 5 ovicaprini la Giunta Comunale sia in sede di concessione che in sede di assegnazione dei pascoli in esubero, esaurita la disponibilità di pascoli per capi bovini (oppure di pascoli per capi ovicaprini) potrà soddisfare le richieste in deroga all'originaria destinazione.

Articolo 6 Pascoli bovini e ovicaprini

- (1) I pascoli bovino e ovicaprini comunali conformemente alle consuetudini ed agli usi civici vengono divisi come da allegata cartografia in n. 5 comprensori pascolivi di uso civico e precisamente:
 - a) PASCOLO GERFAGNO (di ettari 26) composto da:
 - Foglio 22 Mappale n. 176 Superficie 7 ha;
 - Foglio 22 Mappale n. 196 Superficie 1 ha;
 - Foglio 18 Mappali n. 23,24 e 48 Superficie 18 ha (non gravato da uso civico ma accorpato al pascolo per un suo migliore sfruttamento);
 - b) PASCOLO FONTANE GAIET (di ettari 33) composto da:
 - Foglio 3 Mappale n. 5 Superficie 32 ha;
 - Foglio 14 Mappale n. 30 Superficie 1 ha;
 - c) PASCOLO BUFFA (di ettari 8) composto da:
 - Foglio 5 Mappale n. 194 Superficie 8 ha;
 - d) PASCOLO MIANDE AISSARD (di ettari 38) composto da:
 - Foglio 16 Mappali n. 9 e 10 Superficie 38 ha;
 - e) PASCOLO BOSI (di ettari 11) composto da:
 - Foglio 6 Mappale n. 131 Superficie 8 ha;
 - Foglio 6 Mappale n. 133 Superficie 3 ha (non gravato da uso civico ma accorpato al pascolo per un suo migliore sfruttamento).

Articolo 7

Carichi pascolivi

- (1) I carichi massimi di ogni comprensorio di pascolo comunale (espressi in U.B.A./ettaro/anno) sono stabiliti dalla Giunta comunale sulla base di relazioni tecnico-agrarie prodotte dall'Ente competente e periodicamente aggiornate per un razionale sfruttamento del patrimonio pascolivo.
- (2) La conversione n. capi/U.B.A.(Unità Bovina Adulta) avviene secondo la seguente tabella:

- vacca in lattazione	1 U.B.A.
- manze ed altre bovine asciutte da sei mesi a due anni	0,7 U.B.A.
- vitelli e manzette fino a sei mesi	0,5 U.B.A.
- ovini e caprini	0,2 U.B.A.

Articolo 8

Stagione pascoliva

- (1) La stagione pascoliva di norma inizia il 1° giugno e termina il 15 ottobre per tutti gli altri pascoli.
- (2) Il Responsabile del servizio con motivata ordinanza può stabilire annualmente periodi diversi da quelli indicati al comma precedente.
- (3) Coloro che immettono nei pascoli comunali bestiame prima della data stabilita saranno puniti ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
- (4) Alla stessa sanzione saranno sottoposti coloro che demonticheranno in data successiva a quella stabilita.

Articolo 9

Modalità di esercizio del diritto di uso civico

- (1) I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'ente e da ritirarsi a cura degli interessati presso la sede municipale.
- (2) Coloro che non avranno proceduto alla comunicazione di cui al presente articolo e nel termine indicato saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Articolo 10

Concessione dei pascoli

- (1) Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, un dipendente comunale o altro soggetto delegato dall'Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare il sopralluogo nelle stalle dei richiedenti, in presenza degli interessati, al fine di verificare:
 - la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti nell'art. 3 del presente regolamento;
 - la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione ed il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio, nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ogni comprensorio.
- (2) A seguito degli accertamenti, il Comune di Usseaux concede a titolo oneroso l'uso civico dei pascoli di cui è proprietario, sopra individuati, per un periodo non superiore alla stagione monticatoria, secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite negli articoli successivi.

- (3) Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento da parte del soggetto incaricato comporta la mancata assegnazione del pascolo.

Articolo 11

Procedure di assegnazione

- (1) Sulla scorta dei controlli e degli accertamenti effettuati dal soggetto incaricato, la Giunta Comunale procederà all'affidamento diretto agli aventi diritto di uso civico in concessione a titolo oneroso dei pascoli di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:
- dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati dal soggetto incaricato fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;
 - se le richieste superano i carichi di cui al precedente art. 7, il pascolo verrà assegnato in ugual misura (cioè numero uguale di capi) ai richiedenti titolari del diritto di uso civico.
- (2) In sede di affidamento in concessione la Giunta Comunale può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più pascoli al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.
- (3) Gli assegnatari dei pascoli ad uso civico e delle strutture dovranno confermare al Comune l'accettazione mediante comunicazione scritta entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione e procedere al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria.
- (4) La mancata accettazione nei termini sopra indicati e pagamento della caparra provoca il decadimento del diritto di uso civico.

CAPO IV

PASCOLI ESUBERANTI

Articolo 12

Modalità di concessione dei pascoli esuberanti

- (1) Una volta soddisfatti i titolari di uso civico di pascolo, i pascoli comunali esuberanti verranno concessi a terzi mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.
- (2) La concessione dovrà essere pubblicizzata mediante affissione di apposito avviso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi idonei allo scopo.
- (3) La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché i corrispettivi offerti non siano inferiori alle tariffe fissate dalla giunta comunale.
- (4) A parità di offerte costituirà titolo di preferenza la residenza nel Comune di Pramollo.
- (5) L'aggiudicatario provvederà alla stipula dell'atto di concessione ed entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione di accettazione, al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria.
- (6) Il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.

CAPO V

NORME GENERALI

Articolo 13 Tariffe dei pascoli

- (1) La Giunta comunale stabilisce con apposito atto deliberativo le tariffe per l'utilizzo dei pascoli comunali entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la stagione di monticazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- (2) Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario:
 - il 50% entro il 30 giugno o comunque prima della sottoscrizione del contratto;
 - il saldo entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- (3) Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora e gli aventi diritto agli usi civici o i terzi aggiudicatari perderanno il diritto di assegnazione per l'anno successivo.

Articolo 13 Metodo di pascolo bovino

- (1) Al fine di recuperare alcune aree degradate e di migliorare nel tempo la "qualità" del pascolo, questo, per le singole aree assegnate, dovrà avvenire rispettando le seguenti modalità:
 - utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrico);
 - preventiva programmazione di pascolo "turnato" attraverso la suddivisione dell'area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni mobili;
 - sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie arboree (anche quelle qualitativamente minori);
 - inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
 - sviluppo della fertirrigazione (svuotamento e spargimento sul territorio del contenuto delle concimaie);
 - sviluppo dell'irrigazione.

Articolo 15 Controlli

- (1) A garanzia del rispetto delle quote di monticazione e del territorio, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.
- (2) L'eventuale presenza di un numero superiore di capi animali rispetto a quanto assegnato, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia, provocherà la perdita del diritto all'uso civico per la stagione successiva.
- (3) Sarà cura del soggetto incaricato accertare con apposito sopralluogo che vengano rispettate le modalità di pascolo previste.

Articolo 16 Sanzioni

- (1) Violazioni gravi del presente regolamento verbalizzate e sanzionate dal Comune e dal Corpo Forestale dello Stato per quanto di specifica competenza, sentito il parere degli Usi Ci-

vici Regionali, provocheranno la sospensione del “diritto di uso civico” sui pascoli comunali sia per la stagione pascoliva in corso che per quella successiva.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 **Norme transitorie**

- (1) Per l'anno 2014, la domanda di cui all'art. 9 deve essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
- (2) Le tariffe per l'utilizzo dei pascoli per l'anno 2014 verranno approvate dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 18 **Rinvio alle leggi ed ai regolamenti**

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 19 **Norme abrogate**

- (1) Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 20 **Pubblicità del regolamento**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 21 **Entrata in vigore**

- (1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo e dal dipartimento regionale degli Usi Civici.